

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SOTTO IL CAMPANILE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 – E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Sotto il campanile".

Art. 2 – L'Associazione ha sede nel Comune di Cabiato. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di cambiare la sede.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 4. – L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Le finalità che si propone l'Associazione sono in particolare:

1. Soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, e di tutela dei diritti civili, promuovendo i contatti sociali e le relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto e aggregazione;
2. Favorire l'espressione della creatività nei campi dell'artigianato;
3. Recuperare abilità e esperienze e diffondere la conoscenza delle arti manuali acquisite dei singoli soci.
4. Recuperare materiali inutilizzati;
5. Collaborare con la parrocchia Santa Maria Nascente di Cabiato rispondendo ai bisogni reali della stessa.

Art. 5 – L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art 4. può svolgere le seguenti attività:

1. Acquisire in proprietà, affitto, in comodato d'uso o in qualsiasi altra forma, ai sensi delle leggi vigenti e future, strutture abitative o di servizio al fine di consentire lo svolgimento delle attività sociali.
2. Organizzare e gestire laboratori di lavoro, formativi ed educativi, corsi, seminari, convegni e conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali.
3. Preparare, coordinare e diffondere con ogni mezzo di comunicazione la documentazione sulle manifestazioni e le conferenze che organizza o a cui aderisce.
4. Stipulare convenzioni con Organizzazioni Nazionali ed internazionali, Governative e non, l'Amministrazione centrale dello Stato, le Regioni, Le Province, le Comunità Montane, i comprensori ed i comuni, per l'attuazione degli scopi sociali.

5. Svolgere attività di cessione di beni, prodotti e confezionati dai soci, e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artigianale o commerciale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
6. Svolgere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
7. Svolgere altre attività compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e coerenti con gli scopi che l'Associazione si è data.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei propri scopi sociali.

SOCI

Art. 6 – L'Associazione è aperta a tutti. Sono quindi soci le persone e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano alle attività e progetti.

Art. 7. - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. L'ammissione viene perfezionata con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà istituire speciali categorie di soci e contributi annuali differenziati, precisando i criteri che il Consiglio dovrà eseguire nel determinare i diritti.

Art. 8 – Tutti i soci hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutti i soci maggiori di età, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione.

Art. 9. - I soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno rimborsati.

Art. 10. – La qualità di socio si perde per:

- dimissioni
- morte
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari, ed in particolare quando i soci:
 1. non ottemperino agli obblighi assunti a favore dell' Associazione, alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
 2. in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inamicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le espulsioni saranno deliberate dell'Assemblea dei soci che si pronuncerà in merito a maggioranza semplice su proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ORGANI SOCIALI

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12.- L'assemblea dei soci è il massimo organo dell' Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le riunioni dell' Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea deliberante è costituita da tutti i soci.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo stesso, a maggioranza semplice, lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione ed inviata a ciascun socio mediante

qualsiasi mezzo che dia prova della comunicazione e così, ad esempio, mediante lettera / fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea deve essere altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 13 – L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo se non dopo 30 minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione.

Art. 14. – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di suo impedimento o assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, con il quale lo sottoscrive e ne cura la pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 15. – Tutti i soci, maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto
- le modifiche del Regolamento

- o lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri maggiorenni. I membri del consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Art. 18. - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile di magazzino. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, al Presidente, al vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed al Responsabile di Magazzino per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 20. – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle delibere è necessaria l'approvazione della metà più uno dei suoi membri presenti. In caso di parità l'indicazione del Presidente determina la maggioranza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza, dal Vice Presidente. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà per cooptazione di un sostituto scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci: il sostituto decadrà dalle sue funzioni con il Consiglio che lo ha eletto. Nel caso di cessazione della maggioranza dei propri membri, il Consiglio decade e si rende necessaria l'elezione di un nuovo Direttivo da parte dell'assemblea dei soci.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21. – Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni ed alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell' Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Ad esso compete in particolare:

- attuare le delibere dell'assemblea
- promuovere iniziative relative agli scopi sociali
- deliberare in merito alle relazioni ed al bilancio consuntivo da sottoporre all' Assemblea per l'approvazione
- decidere l'ammissione e l'espulsione del socio
- deliberare la misura del contributo associativo, il modo di pagamento e le tariffe di utilizzazione dei servizi
- deliberare sull'accettazione di contributi straordinari, di beni mobili ed immobili
- convocare le assemblee dei soci stabilendo l'ordine del giorno
- compilare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- proporre all' Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni ed a quelle dell' Assemblea

II PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 22. - Il Presidente, che viene eletto tra i soci del Consiglio Direttivo dai suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea, impartendo le conseguenti direttive di governo all' Associazione. Il Presidente ha la firma sociale e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli di competenza dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

PATRIMONIO – BILANCIO – ESERCIZI SOCIALI

Art. 23. - Il patrimonio sociale è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti volontari effettuati dai soci fondatori;
- dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, come determinate dal consiglio direttivo che dovrà stabilire le quote relative a ciascuna categoria di socio
- dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi
- dalle erogazioni liberali da chiunque provengano
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- dai proventi delle cessione di beni, prodotti e confezionati dai soci, e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artigianale o commerciale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociale
- beni mobili ed immobili ed valori che diverranno di proprietà dell'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto.

Gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessuna caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

Art. 24 - L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 25 -Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Rendiconto economico e finanziario deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il Rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente commesse.

SCIoglimento

Art. 26. – In caso di scioglimento della Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altre Associazioni od Enti che perseguono fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

NORMA DI RINVIO

Art. 27. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.